



**Regione Calabria  
Dipartimento Ambiente e Territorio  
Settore 3**

e p.c.

Regione Calabria  
Protocollo Generale - SIAR  
N. 0191320 del 08/06/2017



**Calme S.p.A.**  
[calmespa@pec.it](mailto:calmespa@pec.it)

**ArpaCal di Catanzaro**  
[catanzaro@pec.arpacalabria.it](mailto:catanzaro@pec.arpacalabria.it)

**Comune di Marcellinara**  
[comunemarcellinara@pec.it](mailto:comunemarcellinara@pec.it)

**Provincia di Catanzaro**  
[ambiente@pec.provincia.catanzaro.it](mailto:ambiente@pec.provincia.catanzaro.it)

**ASP di Catanzaro**  
[dipartimentoprevenzione@pec.asp.cz.it](mailto:dipartimentoprevenzione@pec.asp.cz.it)

**Oggetto: Impianto di produzione clinker e calce, sito nel Comune di Marcellinara - zona industriale SS 280 KM 16.700, AIA DDG n. 6085 del 18/06/2015 - Riscontro istanza di modifica ai sensi dell'art. 29nonies D.lgs. 152/2006.**

Con nota prot.132761 del 26.04.2016 codesto gestore ha chiesto le seguenti modifiche non sostanziali:

1. aumento quantità massima rifiuti da avviare a recupero energetico R1 pari a 7.056 tn/an (non superiore al 50% della quantità già autorizzata);
2. aumento della capacità di messa in riserva per le seguenti quantità:
  - ✓ 536mc per il CSS e /o CSS – combustibile (+ 49%)
  - ✓ 2.086mc per i rifiuti destinati al recupero di materia (+49%)
3. integrazione codici CER con i seguenti rifiuti non pericolosi:
  - ✓ 19.08.05: fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
  - ✓ 07.02.13 rifiuti plastici
4. Correzioni necessarie al piano di Monitoraggio

Relativamente alle suddette modifiche sono stati posti in essere i seguenti adempimenti procedurali:

- A seguito della nota prot. 310744 del 14.10.2016, con la quale lo scrivente Dipartimento ha richiesto integrazioni/informazioni, Codesto Gestore ha provveduto in conformità con la nota assunta al prot. 53863 del 20.02.2017, rimodulando la variante proposta, dettagliando le modifiche e rinunciando all'integrazione di nuovi codici CER;
- Con nota prot. 9248 del 13.01.2017 questo Dipartimento ha, altresì, richiesto - tra l'altro - informazioni in ordine all'adeguamento dell'impianto all'art. 237duovicies del D. lgs n.152/2006 (Allegato 2 al titolo IIIbis alla parte IV del D.lgs 152/2006);
- Con nota assunta agli atti al prot.145060 del 3.05.2017 codesto gestore ha comunicato che l'impianto è conforme alle previsioni del punto 2 paragrafo A dell'Allegato 2 al titolo IIIbis alla parte quarta del Dlgs 152/2006, specificando per le parti applicabili i valori medi di emissione e la frequenza dei campionamenti.
- Con successiva nota prot. n 169467 del 22.05.2017 codesto Gestore ha, altresì, precisato che l'aumento dei quantitativi dei rifiuti da sottoporre ad attività di recupero energetico non comporta un aumento delle capacità riferita a tale attività, tale da superare le 3 t/h e, pertanto, non si introduce una nuova attività IPPC nell'installazione.

Tutto quanto sopra descritto e vista la documentazione trasmessa,

Preso atto che:

- il gestore ha rinunciato all'integrazione dei CER 19.08.05:e 07.02.13;
- per come già comunicato con nota prot. 310744/2016, la correzione degli errori materiali rivenuti nel PMC avverrà in sede di aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo a seguito delle integrazioni che si renderanno necessarie per effetto delle modifiche proposte e previa presentazione da parte del gestore di un documento finale, munito dell'approvazione ARPACal;

Considerato, inoltre, che

- l'impianto è dotato di certificazione ISO 14001 per l'utilizzo del CSS combustibile;

- l'aumento del quantitativo dei rifiuti da trattare non dà luogo ad alcun incremento del valore delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa per come indicato nell'allegato VIII della parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- le modifiche proposte non comportano impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nelle precedenti istruttorie finalizzate al rilascio dei provvedimenti autorizzativi in essere;
- le modifiche non comportano un aumento delle emissioni autorizzate;
- le modifiche non comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
- le modifiche non comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose.

**Vista** la Circolare 2 AMB/2007 "Linee Guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali" ai sensi del D. Lgs n. 59/2005;

**Vista** il R.R. n. 3 del 4 agosto 2008 e ss.mm.ii.

Per quanto tutto sopra riportato, **si ritiene che la variante proposta possa essere qualificata come modifica AIA non sostanziale.**

E' fatto obbligo al gestore di garantire che l'aumento dei quantitativi dei rifiuti da sottoporre ad attività di recupero energetico non comporti uno aumento delle capacità riferita a tale attività, tale da superare le 3 t/h.

Con la presente si chiede ad ARPACAL di fornire un supporto tecnico in ordine alla modifica proposta, nonché le valutazioni di competenza in merito alla necessità o meno di variazione del PMC; in ragione di quanto sopra

E' fatto fin d'ora onere a Codesto gestore di trasmettere, qualora non abbia già provveduto, la documentazione riferita alla succitata modifica al Comune di Marcellinara, all'ASP di Catanzaro ed all'ARPACAL di Catanzaro, dandone comunicazione allo scrivente Dipartimento.



Il Dirigente di Settore  
**Ing. Rodolfo Marsico**



Il Dirigente Generale  
**arch. Orsola Reillo**